

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 2 agosto 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANGANO - VARIANTE PARZIALE N. 4
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1024-356103/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Sangano risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 42-45287 del 12/07/1985, modificato con la variante 1, approvata con deliberazione G.R. n. 72-34764 del 23/01/1990, e con la variante 2, approvata con deliberazione G.R. n. 24-27986 del 02/08/1999;
- ≡ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 35 del 27/07/2000, delle ulteriori modifiche al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ≡ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 49 del 17/10/2000, la Variante parziale n. 2 bis al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato;
- ≡ con Accordo di Programma, ratificato con deliberazione C.C. n. 3 del 26/04/2004, adottato con D.P.G.R. 5/08/2004, n. 86, è stata approvata la Variante strutturale n. 3, relativa alla localizzazione di un nuovo polo scolastico per l'istruzione superiore;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 29/06/2005, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 4, al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R.

56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13/07/2005, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 074/2005*);

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Sangano:

- ⇒ popolazione: 3.705 ab. (2001);
- ⇒ trend demografico: in crescita costante dagli anni '70 (1.367 ab. al 1971, 2.528 al 1981, 3.238 al 1991), appare ormai sostanzialmente stabile (si rileva, negli ultimi anni, una lievissima flessione: 3.738 ab. al 1999);
- ⇒ superficie: 665 ettari dei quali 391 di pianura (fondovalle Sangone), 27 di collina (porzione del versante sud della morena di Rivoli-Villarbasse) e 247 di montagna (versante est della dorsale costituita dal Monte Pietraborga e dalla cima Montagnazza). Una elevata porzione del suo territorio (comprendente la parte montana, quella collinare ed anche una quota di pianura) è caratterizzata da aree boscate (316 ettari), mentre, dei terreni in parte piana, 235 ettari sono costituiti da suoli di II classe di Capacità d'Uso;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario di *Susa*, Sub-ambito *Comunità Montana Val Sangone*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- ⇒ insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ insediamenti produttivi: il PTC include Sangano tra i *bacini produttivi con fattori limitanti*, per i quali gli indirizzi del Piano Territoriale medesimo considerano “ .. *prioritario il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'assetto idrogeologico e di valorizzazione dei valori paesistici presenti ..*”;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalla S.P. n. 184;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Sangone e Sangonetto di Piossa, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
- ⇒ aderisce al *Patto Territoriale del Sangone (zona a sud-ovest di Torino)*, a cui partecipano 8 comuni e la Comunità Montana Val Sangone, oltre alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 29/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'accorpamento, in un unico S.U.E., dell'area a servizi e di parte del tratto stradale delle zone denominate C2 – C3; contestuale rideterminazione dell'indice territoriale per mantenere invariata la capacità insediativa;
- la riduzione dell'area a verde attrezzato per lo sport e parcheggi, posta a nord della provinciale Pinerolo – Susa tra via Verdi e via Lanzetto, pari a 960 mq di verde attrezzato e 640 mq di parcheggi pubblici;

- la modifica dell'art. 13 delle "Norme di Attuazione" per consentire la realizzazione nell'area R2 prossima al Torrente Sangone, di una palestra di iniziativa, proprietà e gestione privata, con l'obbligo di presentare una idonea perizia geologico – tecnica ed idraulica prima di attuare l'intervento;

consultati i servizi:

- Difesa del Suolo in data 26/07/2005;
- Programmazione Viabilità in data 27/07/2005;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/08/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/07/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

evidenziato che alla Variante risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Sangano, adottato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29/06/2005, non presenta incompatibilità con il Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Sangano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta